



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMISSIBILE LA RICHIESTA DEL BENEFICIO SPETTANTE AI C.D.
LAVORATORI IMPATRIATI MEDIANTE ISTANZA DI RIMBORSO**

- Sentenza del 25/02/2025, n. 21/573 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Targetti
- Rel. Doccini

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE –

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" – Beneficio - Modalità di
richiesta - Istanza di rimborso - Ammissibilità.

Massima

In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, il beneficio riconosciuto ai c.d. lavoratori impatriati può essere fruito mediante istanza di rimborso, laddove il contribuente non abbia formulato apposita richiesta al datore di lavoro nel relativo periodo di imposta, né vi abbia dato tempestiva evidenza nella dichiarazione dei redditi (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza dell'agevolazione, a fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso, sussistendone, nella fattispecie in esame, i requisiti sostanziali di legge).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38
- D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 15234 del 07/06/2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024

Anno pubb.

- 2025